



via Mattioli, 8 – 38122 Trento
☎ +39(0)461914499
segr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
dir.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it
www.linguisticotrento.it
C.F. 96093040226
SWIFT CODE BPCVIT2S
IBAN IT18F0521601802000000000730



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO D'ASCOLTO

Sommario

Art. 1 Premesse	1
Art. 2 Oggetto della convenzione	2
Art. 3 Obblighi a carico dell'esperto e dell'Associazione	2
Art. 4 Rimborso spese per l'organizzazione dell'attività	2
Art. 5 Doveri di riservatezza	2
Art. 6 Sicurezza dei dati	2
Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari	3
Art. 8 Facoltà di recesso	3
Art. 9 Note sulla sicurezza	3
Art. 10 Rinvio e note conclusive	3

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO D'ASCOLTO

TRA

Il Liceo linguistico "Sophie M. Scholl", con sede in Trento, Via Mattioli, 8 - Codice fiscale 96093040226 - rappresentato dalla dott.ssa Maria Silva Boccardi, nata a Feltre (provincia di Belluno) il 13 giugno 1957, che interviene ed agisce nella qualità di dirigente dell'istituzione scolastica.

E

Associazione JONAS Trento APS, con sede in Trento, Via Madruzzo, 68, Codice fiscale 96096330228, rappresentata da Mauro Milanaccio nato a Borgosesia (provincia di Vercelli) il 28/05/1965, residente nel comune di Trento (provincia di Trento) in via Carlo Esterle n.7, Codice fiscale MLNMRA65E28B041V

PREMESSO

che l'articolo 15, comma 3, della legge provinciale n. 07 agosto 2006, n. 5 e s. m. recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e l'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13 - 12/Leg. del 18 ottobre 1999 recante "Regolamento concernente Norme per l'autonomia delle Istituzioni scolastiche", consentono ad ogni istituto scolastico di avvalersi di collaborazioni e consulenze di soggetti esterni in relazione alla realizzazione di specifiche iniziative entro i limiti di spesa individuati dalla Giunta provinciale, qualora all'interno dell'istituzione scolastica non siano reperibili le competenze richieste;

che il capo 1bis della legge provinciale 19 luglio 1990 e s. m., recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", le successive deliberazioni della Giunta provinciale n. 2557 di data 07 dicembre 2006 e n. 1617 di data 20 giugno 2008, nonché le circolari del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali prot. n. 2583 di data 29 dicembre 2006 e n. 779 di data 13 aprile 2007 contengono le norme provinciali che regolano i rapporti contrattuali di prestazione d'opera intellettuale;

che il Liceo linguistico "Sophie Scholl" di Trento intende attivare alcuni interventi di personale specializzato per la realizzazione di uno sportello di ascolto rivolto agli studenti per i quali si rende opportuno il ricorso ad esperti esterni singoli o in forma associata, per la mancanza di personale interno avente specifica competenza professionale;

che il dottor Panico Andrea, appartenente all'Associazione Jonas, è stato individuato come esperto nello specifico settore per la realizzazione di uno sportello spazio ascolto rivolto agli studenti dell'Istituto in relazione all'esperienza maturata e all'attività già prestata presso il Liceo linguistico di Trento;

che le prestazioni oggetto del presente contratto si configurano quale lavoro autonomo professionale svolto da personale appartenente all'Associazione JONAS;

tutto ciò premesso,

tra le parti si stipula il seguente contratto di prestazione d'opera intellettuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m.:

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione

L'associazione JONAS si impegna a garantire l'intervento dello psicologo dott. Andrea Panico per l'attuazione di uno sportello d'ascolto, rivolto agli studenti, ai genitori e ai docenti del Liceo linguistico "Sophie M. Scholl", da svolgersi in orario scolastico, come da calendario concordato, con decorrenza dalla relativa accettazione e termine entro la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2016/2017.

Art. 3 Obblighi a carico dell'esperto e dell'Associazione

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia.

Resta inteso che è esplicitamente esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendosi che l'attività dell'esperto è regolata esclusivamente da quanto concordato nel contratto, nonché dalle disposizioni di legge provinciali e statali e del codice civile in materia.

Non potrà essere invocato dall'esperto il trattamento previsto per il rapporto di lavoro subordinato per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico stesso.

Allo stesso modo resta inteso che sono a carico dell'Associazione le incombenze e l'onere di provvedere direttamente per quanto concerne gli eventuali obblighi ad esso spettanti verso l'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché l'obbligo di contrarre una assicurazione sulla vita e sugli infortuni a copertura di tutti i rischi, sollevando comunque il Committente da ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento a quest'obbligo.

Nello svolgimento delle proprie prestazioni l'esperto si impegna ad astenersi dal compimento di atti che siano in contrasto con le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Con l'accettazione del presente incarico, l'Associazione garantisce che nell'esecuzione delle attività l'esperto si impegna al rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale.

Al termine della prestazione il dottor Andrea Panico dovrà presentare apposita relazione sulle risultanze della propria attività effettuata a favore degli studenti del Liceo linguistico "Sophie M. Scholl" di Trento.

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del presente contratto, fatti salvi gli ulteriori diritti della Committenza previsti dal codice civile.

Mediante la sottoscrizione del presente contratto il responsabile dell'Associazione dichiara che il personale dell'Associazione che eserciterà l'attività presso la sede del Liceo linguistico "Sophie M. Scholl" di Trento non ha riportato a suo carico condanne per taluni reati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 4 Rimborso spese per l'organizzazione dell'attività

Il Liceo Linguistico Sophie M. Scholl, al termine dell'attività effettivamente svolta dal dottor Andrea Panico, attestata dai fogli firma presenza, si impegna a corrispondere a titolo di rimborso spese all'Associazione Jonas Trento, su presentazione di idonea documentazione fiscale, un importo di euro **4.000,00.=** (quattromila/00), comprensivo di ogni onere, per ipotetiche complessive n. **100** (cento) ore, che sarà modulato sul numero di ore di attività effettivamente svolte.

Il corrispettivo sarà liquidato all'Associazione in tre soluzioni a compimento dell'attività resa all'Istituto dall'esperto, secondo le seguenti modalità:

- euro **1.400,00.=** (millequattrocento/00) da versare entro il 20 dicembre 2016 secondo le prestazioni effettivamente rese;
- euro **1.400,00.=** (millequattrocento/00) da versare entro il 31 marzo 2016 secondo le prestazioni effettivamente rese;
- euro **1.200,00.=** (milleduecento/00) da versare entro il 10 giugno 2016 secondo le prestazioni effettivamente rese.

Il compenso previsto è riconosciuto in deroga alle disposizioni di legge e regolamentari provinciali in materia di incarichi di consulenza, in particolare rispetto alle tariffe indicate nella circolare del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento prot. n. 779/GEN/07/D319/SF/FG/LUC di data 13 aprile 2007, in considerazione della preparazione culturale del prestatore e della relativa esperienza professionale.

L'importo sopra indicato rappresenta quanto dovuto all'Associazione per l'attività prestata dall'esperto, senza possibilità che possa pretendere null'altro, né in corso di rapporto, né alla sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto d'opera professionale.

La somma pattuita a titolo di rimborso spese sarà pagata, entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio di segreteria dell'Istituto di idonea documentazione fiscale.

In caso di recesso anticipato tale somma sarà riconosciuto all'Associazione pro - quota per l'attività effettivamente svolta.

Art. 5 Dovere di riservatezza

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le parti sono tenute al rispetto del diritto alla riservatezza in merito ai casi delle persone seguite nello Sportello d'ascolto istituito con questa convenzione.

Art. 6 Sicurezza dei dati

Ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione di questa convenzione. In applicazione della predetta, il titolare del trattamento

dei dati è il dirigente scolastico. L'esperto dottor Andrea Panico potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi.

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente convenzione (che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi allo stesso) è: **ZE1B4E555**.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010)

I contraenti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituzione scolastica ed all'ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati mediante accredito su conto corrente bancario apposito o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Associazione JONAS TRENTO APS con sede a Trento, Via Madruzzo, 68 ha l'obbligo di comunicare all'istituzione scolastica, tempestivamente, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente punto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 8 Facoltà di recesso

Ciascuna delle parti contraenti può recedere in qualsiasi momento con preavviso di 10 giorni tramite lettera raccomandata A.R. alla controparte.

Art. 9 Note sulla sicurezza

L'associazione Jonas è tenuta ad informarsi sulle norme di sicurezza relative al Liceo Linguistico Sophie M. Scholl sul sito www.linguisticotrento.it nella sezione Istituto > Sicurezza, e a dichiarare la presa visione e accettazione delle stesse.

Art. 10 Rinvio e note conclusive

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito nel presente atto le uniche norme di rinvio possibili sono quelle previste in materia di contratti pubblici dalla normativa provinciale, con particolare riferimento alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., e nazionale nonché dalle norme del codice civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Trento.

Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Associazione JONAS di Trento.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 23/08/2016

Prot. n. 5342 /5.4 di data

JONAS TRENTO APS
dottor Mauro Milanaccio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Maria Silva Beccardi

